



## COMUNE DI RIVA DEL GARDA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE **N. 148** DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 174/2023 DEL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO

L'anno duemilaventitré addì ventuno del mese di dicembre (21.12.2023), alle ore 18.40 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

SANTI CRISTINA – Sindaco  
BERTOLDI GABRIELE  
BETTA SILVIA – Consigliere-Vice Sindaco  
CAPRONI MARIO  
GIULIANI GIUSEPPE  
GRAZIOLI LUCA – Consigliere-Assessore  
FONTANELLA SIMONE  
FRUNER LINO  
GATTI FRANCO  
GATTI LUCIA – Vice Presidente del Consiglio Comunale  
MALFER MAURO – Consigliere-Assessore  
MAMONE SALVATORE – Presidente del Consiglio Comunale  
MATTEOTTI PIETRO – Consigliere-Assessore  
POZZER LORENZO – Consigliere-Assessore  
PRATI LORENZO  
SANTONI NICOLA  
SERAFINI MIRELLA  
ZANONI ALESSIO

Risultano assenti i Consiglieri comunali:

CHIOCCHIA SIMONE  
CHIZZOLA TIZIANO  
MOSANER ADALBERTO  
SALIZZONI SILVIO

e pertanto complessivamente presenti n. 18, componenti del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale Reggente – dott.ssa Anna Cattoi.

Il signor Salvatore Mamone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 suppl. 3 dell'ordine del giorno.

^^^ Entrano i Consiglieri Chizzola e Mosaner: il numero dei presenti sale a 20. ^^

Relazione.

L'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio.

In particolare, la lettera a) del precitato articolo 194, comma 1, prevede che venga riconosciuta con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "*sentenze esecutive*".

Viene riscontrata l'esistenza di un debito fuori bilancio riconducibile alla predetta fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 174/2023, pubblicata in data 03.11.2023, con cui l'organo giudicante, ha accolto il ricorso n. 177/2022 R.G. promosso nei confronti del Comune di Riva del Garda e della Provincia Autonoma di Trento da parte della società Winter srl in persona del legale rappresentante in carica, annullando gli atti impugnati per la parte di interesse della ricorrente e condannando le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio.

Il predetto ricorso n. 177/2022 R.G., notificato in data 28.10.2022 a mezzo pec al Comune di Riva del Garda (ns. prot. n. 41351 di data 02.11.2022) e depositato presso il TRGA di Trento in data 25.11.2022, era diretto a ottenere l'annullamento dei seguenti atti, limitatamente alla parte di interesse:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1546 di data 26.8.2022 e relativi allegati, di approvazione con modifiche della "Variante n. 15" al PRG, non sostanziale, per opere pubbliche e di adeguamento al Piano stralcio della Comunità Alto Garda e Ledro in materia di Aree Produttive – PSAP;
- deliberazione del Consiglio comunale di Riva del Garda n. 91 di data 10.5.2022, di adozione definitiva della "Variante n. 15" al PRG, non sostanziale, per opere pubbliche e di adeguamento al Piano stralcio della Comunità Alto Garda e Ledro in materia di Aree Produttive – PSAP;
- deliberazione del Consiglio comunale di Riva del Garda n. 73 di data 12.1.2022, di adozione in via preliminare della "Variante n. 15" al PRG, non sostanziale, per opere pubbliche e di adeguamento al Piano stralcio della Comunità Alto Garda e Ledro in materia di Aree Produttive – PSAP;
- ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, delle controdeduzioni alle osservazioni alla Variante n. 15, nel testo emendato in corso di seduta il 10 maggio 2022 con delibera di Consiglio Comunale n. 91 di data 10.05.2022 di adozione definitiva della "Variante n. 15" al PRG, limitatamente alla parte in cui non sono state accolte le osservazioni formulate da Winter S.r.l.

La difesa legale del Comune di Riva del Garda nel predetto ricorso n. 177/2022 R.G. avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento era stata affidata dall'ente all'Avvocatura distrettuale dello Stato - sede di Trento, giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 491 di data 22.12.2022.

La Provincia Autonoma di Trento non si è costituita in giudizio.

Con sentenza n. 174/2023, pubblicata in data 03.11.2023, notificata dal legale di controparte in data 10.11.2023 al Comune di Riva del Garda (al domicilio eletto presso l'Avvocatura distrettuale dello

Stato - sede di Trento) e alla Provincia Autonoma di Trento, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 177/2022 R.G., lo ha accolto, annullando per l'effetto gli atti impugnati per la parte di interesse della ricorrente e condannando in solido Provincia Autonoma di Trento e Comune di Riva del Garda al pagamento delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 4.000,00, di cui € 2.000,00 a carico della Provincia e € 2.000,00 a carico del Comune di Riva del Garda, oltre accessori di legge.

Per quanto riguarda questi ultimi, preme precisare che, conformemente a quanto espresso nella Risoluzione del Dipartimento Entrate Aff. Giuridici Serv. II del 24.07.1998 n. 91 e nella circolare del Ministero delle Finanze n. 203/E del 6/12/1994, nel caso di specie, essendo la società Winter srl soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione dell'imposta stessa (come peraltro dichiarato dalla società stessa con nota prot. 48359 di data 05.12.2023), l'Amministrazione comunale procederà alla rifusione alla parte vittoriosa delle spese di causa liquidate in sentenza maggiorate degli accessori di legge (rimborso forfettario del 15% e Cassa Nazionale Previdenza Avvocati del 4%) ma non procederà alla corresponsione dell'IVA in favore della società Winter srl.

Ciò premesso, considerata l'esecutività della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 174/2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 104/2010 ("2. *Le sentenze di primo grado sono esecutive.*"), risulta necessario dare esecuzione alla stessa procedendo alla rifusione delle spese legali a favore della società ricorrente Winter srl; trattandosi di condanna in solido posta a carico del Comune di Riva del Garda e della Provincia Autonoma di Trento, l'impegno di spesa viene prudenzialmente assunto per la totalità delle spese legali liquidate dal TRGA in sentenza, vale a dire € 4.000,00 maggiorati degli accessori di legge (complessivi € 4.784,00), rispetto ai quali il Comune di Riva del Garda rimane tuttavia obbligato nei rapporti interni con l'altro debitore solidale limitatamente alla quota parte di € 2.392,00, come specificato nella seguente tabella:

SPESE DI CAUSA LIQUIDATE IN SENTENZA TRGA N. 174/2023 A FAVORE DELLA PARTE RICORRENTE SOCIETÁ WINTER SRL - <b>QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b>	€ 2.000,00
SPESE GENERALI 15%	€ 300,00
CNPA 4%	€ 92,00
<b>TOTALE DA RIFONDERE A FAVORE DELLA PARTE RICORRENTE SOCIETÁ WINTER SRL DA PARTE DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b>	<b>€ 2.392,00</b>
SPESE DI CAUSA LIQUIDATE IN SENTENZA TRGA N. 174/2023 A FAVORE DELLA PARTE RICORRENTE SOCIETÁ WINTER SRL - <b>QUOTA PARTE A CARICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>	€ 2.000,00
SPESE GENERALI 15%	€ 300,00
CNPA 4%	€ 92,00
<b>TOTALE DA RIFONDERE A FAVORE DELLA PARTE RICORRENTE</b>	<b>€ 2.392,00</b>

<b>SOCIETÁ WINTER SRL DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>	
<b>TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO</b>	<b>€ 4.784,00</b>

Alla luce di quanto fin qui esposto, il Consiglio comunale deve procedere al riconoscimento del sopra descritto debito fuori bilancio di complessivi € **4.784,00** derivante dalla predetta sentenza esecutiva del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 174/2023 in quanto rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

A tal proposito, si ricorda che:

- con deliberazione n. 2/2005/Cons., depositata in data 11.03.2005, la Corte dei Conti - Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva si è espressa in merito alla natura giuridica da attribuire alla deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, affermando che, *"il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale"* e che *"il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio"*;
- analogamente la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Regione Lombardia con parere n. 401/2012 di data 18.09.2012 ha osservato che *"nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio Comunale non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso."*;
- più di recente, la Corte dei Conti - Sezione delle autonomie con deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG di data 09.10.2018 ha evidenziato che *"in una corretta gestione finanziaria l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione debba essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3. Il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente."*;
- da ultimo, la Corte dei Conti - Sezione delle autonomie con deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG di data 07.10.2019 ad oggetto *"Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art.194, comma 1, lett. a), del TUEL"* ha affermato che *"Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento"* e che *"alla luce del vigente quadro normativo, non può delinearci un regime differenziato per la fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, talché il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da sentenza esecutiva deve sempre essere preceduta dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa delibera di riconoscimento"*.

Tutto ciò premesso;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto l'art. 49, comma 2, della L.P. 9.12.2015, n. 18, il quale stabilisce che agli enti locali si applica, tra gli altri, l'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio".

Visto l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio.

Visto l'art. 23, comma 5, della L. 27.12.2002 n. 289, ai sensi del quale copia della presente deliberazione verrà inviata alla Procura generale della Corte dei conti.

Visto l'art. 14, comma 1, del D.L. 31.12.1996 n. 669, convertito con modifiche dalla L. 28.02.1997 n. 30 ("*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.*").

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019 ed in particolare l'art. 30 del Regolamento stesso relativo alle modalità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Visto il parere favorevole reso in data 12.12.2023 dal Collegio dei Revisori dei conti in merito al riconoscimento del presente debito fuori bilancio, assunto al protocollo sub prot. n. 49466 di data 13.12.2023.

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile di Ragioneria.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e ss.mm., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali come da verbale di seduta dove sono riportate anche le dichiarazioni di voto.

Su invito del Sindaco.

^^ Esce il consigliere Caproni: il numero dei presenti scende a 19. ^^

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 19
- Consiglieri/e astenuti : n. 5 (Bertoldi, Chizzola, Gatti Lucia, Mosaner, Zanoni)
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 14
- voti favorevoli n. 14 (Sindaco, Betta, Fontanella, Fruner, Gatti Franco, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Pozzer, Prati, Santoni, Serafini)  
contrari n. 0

## DELIBERA

1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € **4.784,00** derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 174/2023 descritta in premessa, negli importi specificati nella seguente tabella:

SPESE DI CAUSA LIQUIDATE IN SENTENZA TRGA N. 174/2023 A FAVORE DELLA PARTE RICORRENTE SOCIETÁ WINTER SRL - <b>QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b>	€ 2.000,00
SPESE GENERALI 15%	€ 300,00
CNPA 4%	€ 92,00
<b>TOTALE DA RIFONDERE A FAVORE DELLA PARTE RICORRENTE SOCIETÁ WINTER SRL DA PARTE DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b>	<b>€ 2.392,00</b>
SPESE DI CAUSA LIQUIDATE IN SENTENZA TRGA N. 174/2023 A FAVORE DELLA PARTE RICORRENTE SOCIETÁ WINTER SRL - <b>QUOTA PARTE A CARICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>	€ 2.000,00
SPESE GENERALI 15%	€ 300,00
CNPA 4%	€ 92,00
<b>TOTALE DA RIFONDERE A FAVORE DELLA PARTE RICORRENTE SOCIETÁ WINTER SRL DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>	<b>€ 2.392,00</b>
<b>TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO</b>	<b>€ 4.784,00</b>

2. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 4.784,00 di cui ad 1. mediante imputazione al bilancio dell'esercizio finanziario 2023 come di seguito riportato:

**€ 4.784,00 - Piano Fin. 1.10.05.02.001 - Miss./Progr. 01.02 – Capitolo 120808 - impegno n. 4721/2023**

3. di precisare che, avendo la sentenza TRGA n. 174/2023 condannato in solido Comune di Riva del Garda e Provincia Autonoma di Trento al pagamento a favore della parte ricorrente società Winter srl delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 4.000,00, di cui € 2.000,00 a carico della Provincia e € 2.000,00 a carico del Comune di Riva del Garda oltre accessori di legge, si procede al riconoscimento del debito fuori bilancio e al conseguente impegno di spesa per la totalità delle spese legali liquidate dal TRGA in sentenza, vale a dire € 4.000,00 maggiorati degli accessori di legge (complessivi € 4.784,00), rispetto ai quali il Comune di Riva del Garda rimane tuttavia obbligato nei rapporti interni con l'altro debitore solidale limitatamente alla quota parte di € 2.392,00;
4. di precisare inoltre che nel conteggio delle spese legali da rifondere alla parte vittoriosa società Winter srl non è inclusa la corresponsione dell'IVA in quanto la società Winter srl è soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione dell'imposta stessa;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla Procura generale della Corte dei conti, come stabilito dall'articolo 23, comma 5, della L. 27 dicembre 2002 n. 289;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al temine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Salvatore Mamone

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
Anna Cattoi

---

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria;
- iter pubblicazione e esecutività.